D.D.G. N. 909 DEL 07 SET 2018

REPUBBLICA ITALIANA

REGIONE SICILIANA

ASSESSORATO REGIONALE DELL'ENERGIA E DEI SERVIZI DI PUBBLICA UTILITÀ
DIPARTIMENTO REGIONALE DELL'ACQUA E DEI RIFIUTI
SERVIZIO 7 - AUTORIZZAZIONI IMPIANTI GESTIONE RIFIUTI - A.I.A

IL DIRIGENTE GENERALE

DITTA I.L.P.A.V. S.P.A. CON SEDE LEGALE S.P. 18 KM. 1,400 DI VITTORIA (RG) P. I.V.A. N. 00089710883 - AUTORIZZAZIONE UNICA EX ART. 208 DEL D. LGS 152/06 E SS.MM.II. PER LA GESTIONE DI UN IMPIANTO DI RECUPERO E MESSA IN RISERVA DI RIFIUTI NON PERICOLOSI, MEDIANTE LE OPERAZIONI R3 - R13 DI CUI ALL'ALLEGATO"C" DELLA PARTE IV^ DEL D.LGS N.152/06 E SS.MM.II. NEL SITO UBICATO NEL TERRITORIO DEL COMUNE DI VITTORIA (RG) S.P. 18 KM. 1,400 – CONTRADA "MENDOLILLI" - FOGLIO DI MAPPA N. 160 – PART. N. 21-22-433-45-46-47 – ZONA "B" DELLA R.N.O. "PINO ALEPPO". IN VARIANTE ALLO STRUMENTO URBANISTICO. RETTIFICA D.D.G. N. 406 DELL'11 MAGGIO 2018.

VISTO lo Statuto della Regione Siciliana;

VISTA la Legge Regionale n. 19 del 16 dicembre 2008 recante "*Norme per la riorganizzazione dei Dipartimenti regionali. Ordinamento del Governo e dell'Amministrazione della Regione*", la quale ha istituito il "*Dipartimento dell'Acqua e dei Rifiuti*";

VISTO il D. P. Reg. n. 008 del 04 gennaio 2018 con il quale è stato conferito all'Ing. Salvatore Cocina l'incarico di Dirigente Generale del Dipartimento Regionale dell'Acqua e dei Rifiuti;

VISTO il D.D.G. n. 1494 del 27 ottobre 2017 con il quale è stato conferito all'Arch. Antonino Rotella l'incarico di Dirigente del Servizio 7 "Autorizzazioni - Impianti gestione rifiuti – A.I.A.";

VISTO il D.Lgs. n. 152 del 03/04/2006 – Norme in materia ambientale, e successive modifiche ed integrazioni, ultima delle quali il D.Lgs. n. 205 del 03/12/2010;

VISTA la Legge 7 agosto 1990, n. 241 "Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi" e successive modifiche ed integrazioni;

VISTO il D.Lgs. n.81 del 9 aprile 2008 recante "Attuazione dell'art.1 della legge 3 agosto 2007 n.123 in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro";

VISTO il Decreto Ministeriale 5 febbraio 1998 "Individuazione dei rifiuti non pericolosi sottoposti alle procedure semplificate di recupero ai sensi degli articoli 31 e 33 del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22";

VISTO il D.P.R. 59/2013 in materia di A.U.A.;

VISTO l'art. 40 della L.R. 27/86, che disciplina gli scarichi provenienti da insediamenti civili e produttivi;

VISTA la decisione della Commissione Europea del 18/12/2014 relativa all'elenco dei rifiuti;

VISTO il "Piano di Gestione dei Rifiuti in Sicilia", adottato con Ordinanza commissariale n° 1166 del 18-12-2002 e successive modifiche ed integrazioni;

VISTO il "Piano Regionale di Gestione dei Rifiuti Urbani" approvato con decreto del Ministero dell'ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare del 11 luglio 2012, pubblicato nella G.U. n. 179 del 02/08/2012;

VISTO il decreto del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare di concerto con il Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo del 28 maggio 2015 n. 100, con il quale è stata valutata positivamente la valutazione ambientale strategica e la valutazione ambientale d'incidenza relativa al "Piano Regionale di Gestione dei Rifiuti in Sicilia" del 11 luglio 2012;

VISTO il D.M. 17 Dicembre 2009, recante *"Istituzione del sistema di controllo della tracciabilità dei rifiuti"(SISTRI) e ss.mm.ii.;*

VISTO il D.P.R. n. 151 del 01 Agosto 2011 - *"Regolamento recante semplificazione della disciplina dei procedimenti relativi alla prevenzione degli incendi..... ";*

VISTO il D.A. 9 Agosto 2007 dell'Assessorato regionale Territorio ed Ambiente *"Nuove procedure in materia di autorizzazioni alle emissioni in atmosfera"*;

VISTO il D.D.G. n. 92 del 21 Febbraio 2008 dell'A.R.T.A. il quale prevede che *"l'autorizzazione alle emissioni in atmosfera viene rilasciata nell'ambito del provvedimento unico di autorizzazione emanato dall'Autorità competente ai sensi della normativa vigente, a seguito di parere formale e vincolante reso in conferenza di servizi da questo Dipartimento";*

VISTA l'Ordinanza n. 2196 del 02/12/2003, pubblicata sulla GURS n. 8 del 20/02/2004, con la quale vengono approvati i criteri e le modalità di presentazione e di utilizzo delle garanzie finanziarie, nonché i nuovi parametri per la determinazione degli importi da prestarsi da parte dei soggetti richiedenti le autorizzazioni allo smaltimento ed al recupero di rifiuti;

VISTA la Legge Regionale n. 24 del 24/08/1993 che disciplina la "tassa di concessione governativa sui provvedimenti autorizzativi" ed il parere dell'Ufficio Legislativo e Legale prot. n. 25115 - 137/II/2012 del 19/09/2012 in base al quale questo Dipartimento è tenuto ad applicare la predetta tassa ai provvedimenti autorizzativi rilasciati ai sensi degli artt. 208 e 211 del d.lgs. n. 152/06, atteso che gli atti per i quali è dovuta la tassa non sono efficaci sino a quando questa non sia pagata;

VISTA la delibera del Comitato nazionale del 16/07/1999 dell'Albo Nazionale Gestori Ambientali, relativa ai requisiti tecnici del Responsabile Tecnico;

VISTO il Decreto n. 406 dell'11 Maggio 2018 del Dirigente Generale del Dipartimento Regionale dell'Acqua e dei Rifiuti, con il quale ai sensi dell'art. 208 del D.Lgs.152/06 e ss.mm.ii. alla Ditta I.L.P.A.V. S.p.A. con sede legale in S.P. 18 Km. 1,400 di Vittoria (RG), è stato autorizzato il progetto, in variante allo strumento urbanistico, per la gestione di un impianto di recupero e messa in riserva di rifiuti non pericolosi, mediante le operazioni R3 ed R13, di cui all'allegato C al D. Lgs n.152/06 e ss.mm.ii., ubicato nel territorio del Comune di Vittoria (RG) S.P. 18 Km. 1,400 – Contrada "Mendolilli" - Foglio di Mappa n. 160 – Particelle n. 21-22-433-45-46-47 – Zona "B" della R.N.O. "Pino Aleppo";

VISTA la nota del 18/05/2018, acquisita agli atti del Dipartimento in data 21/05/2018 al n. 20058, con la quale la Ditta I.L.P.A.V. S.p.A. di Vittoria (RG) chiede la rettifica del D.D.G. n. 406 dell'11 Maggio 2018 di autorizzazione alla gestione dell'impianto in oggetto, relativamente ai punti di seguito riportati :

- Modifica degli Articoli 1, 6 e 13 del D.D.G. n. 406 dell'11 Maggio 2018 di autorizzazione, in quanto da come risulta dall'istanza, a suo tempo proposta, la Ditta I.L.P.A.V. S.p.A. ha sinora svolto attività di gestione dei rifiuti in regime c.d. semplificato (D.M. 05/02/1998 giusta iscrizione nell'apposito registro al n. R.R.RG/004 del 18/08/1998 della Provincia di Ragusa) e pertanto la richiesta era per accedere al regime c.d. ordinario ai sensi ex art. 208 del D.Lgs.152/06 e ss.mm.ii. per la gestione di impianti e opere già realizzate ed in esercizio;

- Modifica dell'art. 4 relativamente alle prescrizioni ai punti 2, 10 e 21;

ACCERTATO quanto fatto presente dalla Ditta I.L.P.A.V. S.p.A. di Vittoria (RG), con la nota del 18/05/2018, acquisita agli atti del Dipartimento in data 21/05/2018 al n. 20058, si prende atto relativamente alla richiesta di rettifica del D.D.G. n. 406 dell'11 Maggio 2018 della prescrizione n. 21 dell'Art. 4, in quanto trattasi di impianto pre-esistente, realizzato giusto Nulla Osta Edilizio n. 103/76 e Concessione Edilizia Sanatoria n. 10/SA del 23/01/2017; per quanto riguarda l'Art. 13 lo stesso rimane inalterato in quanto l'impianto si deve adeguare alle prescrizioni trascritte nell'Art. 4 del D.D.G. n. 406 dell'11 Maggio 2018 ;

RITENUTO che dall'esame del Decreto n. 406 dell'11 Maggio 2018 del Dirigente Generale del Dipartimento Regionale dell'Acqua e dei Rifiuti e dalla documentazione in atti di dover procedere alla rettifica del su menzionato D.D.G. relativamente alla richiesta della Ditta I.L.P.A.V. S.p.A. di Vittoria (RG);

RITENUTO di considerare il presente atto soggetto a modifica automatica subordinatamente a modifiche di norme regolamentari, anche regionali anche più restrittive in vigore o che saranno emanate in attuazione del citato Decreto Legislativo n. 152/06, ovvero di revoca in caso di sopravvenuto contrasto con la normativa vigente nel periodo di validità dello stesso;

A termini della vigente normativa

DECRETA

ART. 1

L'Art. 1 del del D.D.G. n. 406 dell'11 Maggio 2018, viene sostituito come di seguito riportato :

Ai sensi dell'art. 208 del D.Lgs n. 152/2006 e ss.mm.ii. è approvato il progetto, relativo alla sola gestione per le attività di recupero e messa in riserva di rifiuti non pericolosi, dell'impianto ubicato in un lotto di terreno nel territorio del Comune di Vittoria (RG) S.P. 18 Km. 1,400 – Contrada "Mendolilli" - Foglio di Mappa n. 160 – Particelle n. 21-22-433-45-46-47 – Zona "B" della R.N.O. "Pino Aleppo", costituito dagli elaborati elencati in premessa, proposto dalla Ditta I.L.P.A.V. S.p.A. con sede legale in S.P. 18 Km. 1,400 di Vittoria (RG), relativamente per le operazioni R3 ed R13, di cui all'allegato C al D. Lgs n.152/06 e ss.mm.ii..
L'autorizzazione alla gestione dell'impianto è concessa per dieci anni a partire dalla data del presente Decreto e può essere rinnovata. A tal fine entro 180 giorni dalla scadenza deve essere presentata domanda di rinnovo.
mediante

ART. 2

L'Art. 4 del del D.D.G. n. 406 dell'11 Maggio 2018, viene modificato come di seguito riportato :

L'esercizio dell'attività autorizzata è così caratterizzato:

- l'impianto è finalizzato a svolgere le operazioni di recupero e messa in riserva R3 e R13, di cui all'allegato C al D. Lgs. n.152/06 e ss.mm.ii..;
- la potenzialità massima di 24.000 ton/anno di rifiuti non pericolosi;
- la capacità di stoccaggio massima è di 10.200 Tonnellate;
- il quantitativo massimo di rifiuti conferibile e trattabile giornalmente è pari a 66 Tonnellate.

L'esercizio dell'attività autorizzata non deve comportare danni all'ambiente e deve essere svolta garantendo un elevato livello di tutela della salute e dell'ambiente. Dovranno altresì essere scrupolosamente rispettate tutte le seguenti prescrizioni :

1. i rifiuti in uscita dall'impianto (che non siano prodotti dall'impianto stesso) provenienti dalla sola operazione R13 potranno essere conferiti solo ad impianti che provvedono ad ulteriori operazioni di recupero, diverse dalla sola messa in riserva;
2. la zona di messa in riserva dovrà essere opportunamente impermeabilizzata;
3. tutto il perimetro dell'impianto deve essere piantumato con alberi ad alto fusto, in attesa che questi crescano deve essere realizzata un recinzione alta almeno due metri, coperta, lungo tutto il perimetro con rete frangivento;
4. dovranno essere rispettati i criteri generali di tutela ambientale del contesto zonale in cui insiste l'impianto;
5. deve essere garantito il rispetto del D.M. n. 447/95 e ss.mm.ii. per quanto attiene le emissioni sonore, nonché il rispetto del D.P.C.M. del 14.11.1997 relativo ai valori limite delle sorgenti sonore;
6. per le emissioni diffuse dell'intero impianto, in ciascuna fase di manipolazione, produzione, trasporto carico e scarico, stoccaggio di prodotti polverulenti, dovranno essere adottate tutte le precauzioni necessarie;
7. è fatto salvo l'obbligo di adeguamento degli impianti con l'eventuale evolversi della normativa di settore;
8. la Ditta dovrà identificare i settori di stoccaggio con apposita cartellonistica recante il codice CER identificativo del rifiuto;
9. il titolare dell'impianto è tenuto a verificare che la caratterizzazione dei rifiuti in ingresso, effettuata dal produttore del rifiuto stesso, attesti la conformità del rifiuto conferito alle prescrizioni ed alle condizioni di esercizio stabilite dal presente decreto per la specifica attività svolta;
10. i rifiuti prodotti dall'attività di recupero, autorizzata ai sensi del presente decreto, dovranno essere depositati secondo le vigenti disposizioni di legge, separatamente sia dai rifiuti ancora da sottoporre al trattamento di recupero che dalle materie prime seconde prodotte dall'impianto;
11. i rifiuti che, pur sottoposti alle operazioni di recupero autorizzate ai sensi del presente Decreto, non dovessero avere caratteristiche merceologiche conformi alla normativa tecnica di settore, rientrano nel campo di applicazione della disciplina dei rifiuti, di cui al D.Lgs. 152/06, con il conseguente obbligo della tenuta dei registri di carico e scarico, del formulario di identificazione e del conferimento a soggetti autorizzati;
12. l'esercizio dell'attività di gestione rifiuti effettuata tramite il presente atto è soggetta al rispetto degli adempimenti amministrativi previsti dal Decreto legislativo n. 152/2006 e ss.mm.ii. per i soggetti che effettuano l'attività di recupero dei rifiuti;
13. l'impianto deve essere sempre mantenuto nel miglior stato di efficienza tale da garantire sempre il rispetto del presente Decreto e delle caratteristiche tecniche relative all'impianto;
14. vengano manutenute tutte le opere idonee alla regimazione delle acque (fossi di guardia, cunette, tombini etc..)
15. l'impianto di bagnatura del piazzale e dei percorsi deve essere dotato di ugelli spruzzatori

dislocati in posizioni ed in numero tale da garantire la bagnatura di tutta la superficie e deve essere presentata una planimetria riportante l'ubicazione di tutti gli ugelli spruzzatori ovvero, idoneo impianto mobile tale da garantire analoga prestazione;

16. tutti gli impianti e le aree utilizzate devono essere dotati di idonei sistemi antincendio ai sensi della normativa vigente;
17. le macchine devono essere dotate di opportuni sistemi di sicurezza sensibili alla presenza dell'uomo, con blocco macchina automatico;
18. deve essere predisposto un piano di emergenza che comprenda la parte connessa all'idoneità dei locali e la salvaguardia della salute e dell'incolumità dei lavoratori. Tale piano deve essere adeguato alle disposizioni del D.Lgs. 81/2008 e correttivo D.Lgs. 106/09. il datore di lavoro in presenza di rischio chimico, cancerogeno o mutageno, dovrà determinare preliminarmente l'eventuale presenza di agenti chimici pericolosi sul luogo di lavoro e procedere alla valutazione dei rischi per la sicurezza e la salute dei lavoratori derivanti dalla presenza di tali agenti ed all'attuazione delle misure di prevenzione;
19. entro 90 (novanta) giorni dall'avvio dell'impianto, dovrà essere effettuata una campagna di misure fonometriche, avendo come riferimento il rumore prodotto dalle varie fasi di attività dell'impianto. Tali misure devono essere eseguite conformemente alla Legge 447/1995 e ai suoi decreti attuativi. Devono essere rispettati i limiti di emissioni sonore ai sensi della L. 26/10/1995 n. 447 e ss.m.ii;
20. in caso di cessazione dell'attività autorizzata, la Ditta è obbligata alla chiusura e alla messa in sicurezza dell'impianto ed al ripristino del sito;
21. la Ditta è tenuta all'osservanza di quanto previsto dal P.M.C.;
22. la Ditta è tenuta ad osservare le norme tecniche generali per gli scarichi in fognatura dei reflui domestici;
23. la pesatura dei rifiuti dovrà avvenire mediante sistema dotato di omologazione che permetta di utilizzare il peso fornito nel rapporto con i terzi;
24. è fatto divieto di creazione di cumuli o di materiale grezzo e lavorato entro 3 metri dalla zona di recinzione; i cumuli in ogni caso dovranno essere a distanza tale da garantire che la base non tocchi il limite perimetrale;
25. i mezzi utilizzati per il trasporto dei materiali dovranno essere muniti di sistemi di contenimento delle emissioni diffuse (copertura con teloni ecc.) ed essere conformi a quanto previsto dalla normativa vigente;
26. la Ditta è obbligata al rispetto delle prescrizioni del parere positivo rilasciato dall'A.R.P.A. S.T. di Ragusa con nota prot. n. 37449 del 20/06/2017, che costituisce parte integrante del presente provvedimento;
27. la Ditta è obbligata al rispetto delle prescrizioni del provvedimento di esclusione dalla V.I.A. rilasciato dal Servizio 1 VAS/VIA del Dipartimento Regionale dell'Ambiente dell'A.R.T.A. con le note prot. n. 30297 del 05/07/2013, prot. n. 46214 del 31/10/2013 e prot. n. 39244 del 01/09/2014 che costituiscono parte integrante del presente provvedimento;

ART. 3

L'Art. 6 del del D.D.G. n. 406 dell'11 Maggio 2018, viene modificato come di seguito riportato :

Ai sensi dell'art. 208 comma 6) del D.Lgs. n. 152/06 e ss.mm.ii. la presente autorizzazione sostituisce ad ogni effetto visti, pareri, autorizzazioni e concessioni di organi regionali, provinciali e comunali, costituisce, ove occorra, variante allo strumento urbanistico e comporta la dichiarazione di pubblica utilità, urgenza ed indifferibilità dei lavori. L'avvenuto adeguamento dell'impianto dovrà essere comunicata al Comune di Vittoria (RG), al Libero Consorzio Comunale di Ragusa, al Dipartimento Regionale dell'Acqua e dei Rifiuti. A tale comunicazione

dovrà essere allegata la dichiarazione prevista dall'art. 1 della Legge Regionale 23 Giugno 2014 n. 14..

ART. 4

Restano validi i contenuti e le prescrizioni di cui al D.D.G. n. 406 dell'11 Maggio 2018, per quanto non espressamente modificato e/o integrato con il presente Decreto.

ART. 5

Si dà atto che oltre ai casi in cui ope legis è prevista la revoca, il presente provvedimento sarà revocato al verificarsi dei presupposti stabiliti dall'articolo 92 del D. Dgs. n. 159/11 e ss.mm.ii..

Art. 6

Il presente provvedimento sarà pubblicato sul sito istituzionale del Dipartimento Regionale dell'Acqua e dei Rifiuti, in ossequio all'art. 68 della L.R. 12 agosto 2014, n. 21 e come modificato dall'art. 98, comma 6 della L.R. 07/05/2015, n. 9.

Avverso il presente Decreto è esperibile ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale, ai sensi del D.Lgs. 104/2010, entro il termine di 60 giorni dalla data di pubblicazione o della notifica se anteriore, ovvero ricorso Straordinario al Presidente della Regione Siciliana ai sensi dell'art. 23, ultimo comma dello statuto siciliano entro il termine di 120 gg dalla data di pubblicazione o della notifica se anteriore.

Del presente Decreto sarà dato avviso di pubblicazione nel sito WEB di questo Dipartimento ai seguenti Enti: Comune di Vittoria (RG) Libero Consorzio Comunale di Ragusa, Prefettura di Ragusa, Comando Provinciale della Guardia di Finanza di Ragusa, A.R.P.A. Sicilia (Catasto Rifiuti), A.R.P.A. S.T. di Ragusa, D.R.A.R. - Servizio 5 – Gestione Integrata Rifiuti.

Palermo, lì 07 SET 2018

Il Funzionario Direttivo
(Antonino D'Asaro)

Il DIRIGENTE
Servizio 7 – Autorizzazioni
(Arch. Antonino Rotella)

IL DIRIGENTE GENERALE
(Ing. Salvatore Cocina)

REGIONE SICILIANA ASSESSORATO REGIONALE DELL'ENERGIA E DEI SERVIZI DI PUBBLICA UTILITÀ DIPARTIMENTO REGIONALE DELL'ACQUA E DEI RIFIUTI